

FISCO

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Ex municipalizzate. La sentenza sulla restituzione dei bonus ottenuti da aziende di servizi pubblici e bocciati dalla commissione

Aiuti di Stato, interessi «pesanti»

Dalla Corte Ue via libera all'applicazione dell'anatocismo nel recupero delle somme

Alessandro Sacrestano

La Corte di Giustizia Europea (sentenza nella causa C-89/14) conferma le conclusioni dell'avvocato generale e dichiara compatibile col diritto comunitario l'applicazione del cosiddetto "interesse composto" alle somme che le imprese destinatarie di aiuti definiti illegittimi dalla Commissione europea debbono restituire allo Stato membro che li ha erogati.

La sentenza era ormai nell'aria e diventa una scure su tutte le aziende destinatarie di un provvedimento di restituzione. Nello specifico, la questione riguarda le imprese a partecipazione pubblica, destinatarie di provvedimenti di agevolazione fiscale (ad esempio con le leggi 549/95, 427/93 e 488/96) in funzione della tipologia di attività da queste svolta che, spesso, assume la valenza di servizio pubblico. Come ricorda la Corte nel testo della sentenza, questi aiuti, con decorrenza dal 5 giugno 2002, erano stati ritenuti contrari ai regolamenti comunitari sugli aiuti di Stato, per la loro intrinseca capacità di falsare la concorrenza ed il libero mercato. Pertanto, il nostro Paese veniva obbligato all'immediato recupero degli aiuti indebitamente erogati, disponendone la riscossione direttamente in capo alle imprese beneficiarie.

Nella sentenza si affronta il caso della più grande partecipata pubblica nazionale, la Aza SpA, azienda lombarda attiva, tra l'altro, nella vendita e la distribuzione di energia elettrica, che, dal 1996 al

1999, si è vista recapitare dall'agenzia delle Entrate una serie di avvisi di accertamento che, per effetto delle disposizioni dettate dal Dl 185/2008, prevedevano il recupero della sorta capitale (l'aiuto illegittimo) sia degli interessi. Tuttavia, la norma prevede che nella fase di restituzione le imprese beneficiarie dell'aiuto illegittimo corrispondano anche l'interesse composto in luogo di quello semplice.

Il contenzioso col Fisco nazionale si è concluso davanti alla Corte di cassazione che, rilevando un profilo

LE CONSEGUENZE

La decisione dei giudici conferma la legittimità degli avvisi che sono stati notificati alle imprese beneficiarie

La decisione della Commissione europea è stata rinviata all'organo di giustizia comunitario nel caso della sentenza 2003/193/CE del 13 gennaio 2002, erano stati ritenuti contrari ai regolamenti comunitari sugli aiuti di Stato, per la loro intrinseca capacità di falsare la concorrenza ed il libero mercato.

In particolare, ci si riportava all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 sul recupero degli aiuti, secondo cui «il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell'interesse composto». Nonostante la decisione di recupero dell'aiuto fosse stata notificata alla Repubblica italiana prima della data di entrata in vigore del regolamento, l'avvo-

cato generale aveva posto in evidenza come tale successione cronologica non rappresentasse un ostacolo al fatto che l'Italia potesse applicare l'interesse composto al recupero degli aiuti anche prima dell'emanazione del Regolamento stesso, anche considerando che la normativa comunitaria precedente non lo impediva.

Così, concluse l'avvocato generale, «la Repubblica italiana aveva libertà di scelta tra l'applicazione degli interessi su base semplice o composta».

Questa conclusione è stata ripresa in tutto e per tutto dalla Corte, che infatti ricorda come, all'epoca in cui la Commissione ha emanato il recupero degli aiuti, il diritto dell'Unione non specificava se gli interessi dovessero essere calcolati su base semplice o composta, per cui spettava unicamente all'ordinamento italiano determinare se il tasso di interesse dovesse essere determinato su base semplice o composta. Va poi evidenziata la parte della sentenza in cui la Corte chiarisce che, benché il principio della certezza del diritto non consente di applicare un regolamento a una situazione definitasi prima della sua entrata in vigore, esso si applica anche agli effetti futuri di situazioni sorte nella vigenza della vecchia legge. Pertanto, la normativa italiana non ha nessun effetto retroattivo e si limita ad applicare una disciplina nuova agli effetti futuri di situazioni sorte nella vigenza della normativa precedente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Partita chiusa su interessi e aiuti di Stato. La Corte europea di giustizia si è pronunciata ieri

MASSIMA

Prevedendo l'applicazione di interessi composti al recupero di aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune dalla decisione 2003/193, il decreto legge n. 185/2008 non ha alcun effetto retroattivo; esso si limita ad applicare una normativa nuova agli effetti futuri di situazioni sorte sotto l'impero della disciplina anteriore. Infatti, da un lato, l'articolo 36 del decreto legge n. 185/2008 fissa l'entrata in vigore di quest'ultimo al giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, la quale è avvenuta il 29 novembre 2008, di modo che detto decreto legge non

è entrato in vigore anteriormente alla data della sua pubblicazione. Dall'altro, gli avvisi di imposta che prevedevano l'applicazione di interessi su base composta sono stati notificati all'A2A posteriormente all'entrata in vigore di detto decreto legge. Siccome l'aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune di cui trattasi nel procedimento principale non era stato recuperato né aveva costituito oggetto di avviso di imposta alla data di entrata in vigore di detto decreto legge, quest'ultimo non può essere considerato incidere su una situazione già acquisita.

42 Peraltro, con riferimento all'importante scarto di tempo tra l'adozione, il 5 giugno 2002, della decisione n. 2003/193, con la quale la Commissione ha chiesto il recupero dell'aiuto di Stato in questione nel procedimento principale, e l'emissione, nel corso dell'anno 2009, di un avviso di imposta destinato ad assicurare il recupero effettivo di detto aiuto, si deve considerare che l'applicazione di interessi composti costituisce uno strumento appropriato per neutralizzare il vantaggio concorrenziale conferito illegittimamente alle imprese beneficiarie di detto aiuto di Stato. Corte Ue, sentenza nella causa C-89/14 del 3 settembre 2015

L'ANALISI

Angelo Busani

Sul fronte bancario regole in evoluzione

L'anatocismo non è dunque un mostro agli occhi del legislatore comunitario e della Corte di Giustizia Ue. Recita, infatti, l'articolo 11 del Regolamento (CE) n. 794/2004, sul recupero di aiuti di Stato illegittimamente concessi, che «il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell'interesse composto fino alla data di recupero dell'aiuto. Gli interessi maturati l'anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi».

Così è lecito, per la Corte Ue (causa C-89/14), che la legge italiana (il Dl 185/2008) emanata per disciplinare il recupero degli illegittimi aiuti di Stato pretenda anche il pagamento di interessi anatocistici.

L'anatocismo è il calcolo degli "interessi sugli interessi": vale a dire che, ipotizzando al 1° gennaio una somma di 100 fruttifera di interessi in misura pari al 2% annuo, all'inizio dell'anno successivo (se il debitore non ha restituito nulla) gli interessi non si calcolano più sul capitale di 100 ma sul capitale di 102; l'anno ancora successivo, il capitale fruttifero di interessi diventa di 104,04 e così via. Si dice che gli interessi si "capitalizzano" in quanto il loro importo va a sommarsi con quello del capitale posto come base di calcolo degli interessi.

In Italia sull'anatocismo si sta combattendo una battaglia epocale dalla fine degli anni '70, prima in campo bancario e poi in materia di aiuti di Stato. Si parte dal dettato (ancora vigente) del Codice civile del 1942, per il quale si può fare anatocismo (in mancanza di «usi contrari» che lo autorizzano) solo se:

- a) vi sia un accordo tra creditore e debitore;
 - b) l'accordo riguardi interessi dovuti per almeno sei mesi;
 - c) l'accordo sia posteriore alla maturazione degli interessi (articolo 1283).
- Fino al 1999 alle banche era andata liscia perché, con l'avvio di una giurisprudenza ormai ventennale, avevano sostenuto l'esistenza nel mercato di un «uso contrario» (codificato in quelle che allora si

chiamavano «norme bancarie uniformi») rispetto alla disciplina del Codice civile; e cioè un uso secondo il quale nei rapporti tra banca e cliente era lecita la pratica dell'anatocismo.

Il vento è poi cambiato per effetto di due sentenze della Corte di cassazione (la 2374/1999 e la 3096/1999) con le quali è stato deciso che, in effetti, l'anatocismo era il frutto non di un uso corrente nel mercato ma di un accordo tra banca e cliente, illecito perché anteriore (e non posteriore) alla maturazione degli interessi oggetto di capitalizzazione.

Dopo queste sentenze, da un lato il legislatore ha cercato di correre al riparo introducendo nel Testo unico bancario il principio per il quale la materia dell'anatocismo avrebbe dovuto essere disciplinata da un regolamento del Comitato

IL PROBLEMA

Dalle decisioni della Cassazione del '99 il tentativo di conciliare spinte opposte

interministeriale per il credito e il risparmio; nonché il principio della parità di trattamento tra banca e clienti nella materia del calcolo degli interessi (ad esempio, se la capitalizzazione dell'interesse passivo si fa ogni trimestre, anche quello attivo deve avere la medesima periodicità).

Da ultimo, il legislatore ha fatto a sua volta un po' di confusione perché (con l'articolo 1, comma 629, legge 147/2013) ha emanato una norma difficile da leggere, perché sembra non consentire l'anatocismo ma poi ne afferma la fattibilità: «gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».

Così la Banca d'Italia, nella bozza di regolamento predisposto per l'approvazione da parte del Cnr e attualmente in corso di consultazione (si veda Il Sole 24 Ore del 26 agosto scorso), ha proposto la seguente interpretazione dell'oscura norma: gli interessi si calcolano su base annua, divengono esigibili dopo 60 giorni e, se non pagati, si capitalizzano e vanno a produrre futuri interessi. In altre parole, c'è un limbo di due mesi, dopo il quale, se il debitore non corrisponde alla banca gli interessi maturati nell'anno precedente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le conseguenze. Ambito applicativo

Dalla pronuncia nessun effetto sui correntisti

C'è un passaggio nella sentenza della Corte di Giustizia Europea sul caso del recupero degli aiuti di Stato illegittimi che sgombra il campo in ordine a ogni possibile ipotesi di estensione analogica della legittimità dell'applicazione, tout court, dell'interesse composto anche a fattispecie diverse.

Si tratta del passaggio finale, dove la sentenza dice che «occorre ritenere che l'appli-

IL PRINCIPIO

La capitalizzazione viene considerata un contrappeso a un vantaggio ottenuto indebitamente

cazione di interessi composti costituisca un mezzo particolarmente adeguato per giungere a una neutralizzazione del vantaggio concorrenziale conferito illegittimamente alle imprese beneficiarie dell'aiuto di Stato in questione».

Il riferimento è chiaro: l'interesse composto può applicarsi nei casi in cui serve a compensare un corrispondente beneficio goduto indebitamente dal soggetto escusso.

Va ricordato che l'interesse composto è quello che va ad aggiungersi al capitale, divenendo anch'esso produttivo di interesse. La norma italiana che regola l'applicazione dell'interesse composto in luogo di quello «semplice», è l'articolo 1283 del Codice civile, secondo cui «in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi».

L'applicazione di una tale formula di interesse ha conseguenze di non poco conto per chi è costretto a corrisponderli, in quanto genera effetti di tipo esponenziale.

Come può agevolmente dedursi dal contesto del Regolamento comunitario n. 794/2004 a proposito della restituzione degli aiuti di Stato indebitamente fruiti, esso sottende proprio quanto affermato dalla Corte e, cioè, che si atpeggia come contrappeso all'indebito vantaggio goduto dalle imprese.

Nel nostro ordinamento si segue un analogo principio. Ad esempio, con la sentenza del Tribunale di Milano, n. 5733 del 5 aprile 2014, si è stabilito che in caso di inadempimento è lecito l'effetto anatocistico prodotto dal meccanismo per il quale gli interessi di mora vengono computati sulle rate impagate - comprensive di capitale e interessi - in quanto espressamente consentito dall'articolo 3 della Delibera Cnr del 9 febbraio 2000.

In casi diversi, comunque, la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi è da ritenersi una clausola vietata dalla normativa di legge anche se prevista contrattualmente, così come confermato, per esempio, dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 4 novembre 2004, n. 21095.

Le conclusioni della sentenza della Corte di Giustizia, quindi, vanno lette in riferimento allo specifico contesto cui essa si applica.

Nessun problema, quindi, per i contenziosi che vedono contrapposti correntisti e banche per il recupero di interessi indebitamente richiesti da parte di queste ultime.

Al.Sac.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LEGISLAZIONE E DIRITTO

Master

Cattolica 2015-2016

Conoscere, cambiare, crescere.
Le priorità che condividiamo.

"Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva" Art. 53 della Costituzione

DIRITTO TRIBUTARIO

Master universitario di secondo livello - V edizione

Direttore: Prof. Maurizio Logozzo, Ordinario di Diritto Tributario, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Consiglio scientifico: Prof. Enrico De Mita, Emerito di Diritto Tributario, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Prof. Gaspare Falsitta, Emerito di Diritto Tributario, Università degli Studi di Pavia; Prof. Gianfranco Gaffuri, Ordinario di Diritto Tributario, Università degli Studi di Milano; Prof. Maurizio Logozzo, Ordinario di Diritto Tributario, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Prof. Francesco Tesauero, Ordinario di Diritto Tributario, Università degli Studi di Milano - Bicocca; Prof. Victor Uckmar, Emerito di Diritto Tributario, Università degli Studi di Genova

Già per la scorsa edizione il Master ha ottenuto l'accreditamento per il riconoscimento dei crediti formativi professionali da parte degli Ordini degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dei Consulenti del Lavoro di Milano.

Durata: novembre 2015 - dicembre 2016
Sede: Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Programma: 400 ore di didattica; 65 CFU
Frequenza: venerdì full-time e sabato part-time, 9,00 - 13,00
Termine invio domanda di iscrizione: 6 novembre 2015

Informazioni: master.unicatt.it/diritto tributario

In collaborazione con




S.A.F. LUIGI MARTINO
Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano

ACB GROUP

In breve

IVA

Esente il carburante anche a intermediari

La non imponibilità Iva per il rifornimento di carburante nelle acque territoriali di un Paese alle navi adibite alla navigazione in alto mare, in linea di principio non è applicabile alle cessioni di beni effettuate nei confronti di intermediari che agiscono in nome proprio, anche qualora, alla data della cessione, la destinazione finale dei beni sia conosciuta, sia stata debitamente fissata e le relative prove siano state fornite all'amministrazione tributaria locale. Tuttavia, tale esenzione può essere applicata se il trasferimento a tali intermediari della proprietà dei beni interessati, nelle forme previste dal diritto nazionale, sia intervenuto «al più presto» in concomitanza del momento in cui gli armatori delle navi adibite alla navigazione in alto mare siano stati autorizzati a disporre di tali beni come se ne fossero i proprietari. L'importante principio è contenuto nella sentenza della Corte Ue relativa alla causa C-526/13 depositata ieri, relativa a una vertenza della Repubblica lituana ma che interessava

molto anche l'Italia il cui governo, come si legge nel dispositivo, ha presentato le proprie osservazioni scritte. Il settore del «bunkeraggio», tanto fiorente nei diversi porti marittimi nazionali, era interessato alla sentenza e può certamente trarre benefici dalle conclusioni dei giudici, considerato che la Risoluzione n. 191 del 17 giugno 2002, aveva ridotto i benefici e drasticamente modificato la precedente Risoluzione n. 101 del 29 marzo 2002, con la quale venivano concessi 48 ore di tempo alla nave di lasciare il porto e le acque territoriali dell'Unione europea. La parola, ora, all'agenzia delle Entrate e a quella delle Dogane. (R.Po.)

AGENZIA DELLE ENTRATE

Istituto il codice per la Cassa Portieri

A seguito della convenzione del 28 luglio 2015 tra Cassa Portieri e Imps è stato affidato all'Imps il servizio di riscossione dei contributi con il modello F24. È stato perciò istituito (con la risoluzione delle Entrate 79/E di ieri) la causale contributo «ASPO denominata «Cassa Portieri»».